

In altri casi il rapporto di lavoro viene considerato di tipo **subordinato** in quanto è riscontrata l'imposizione di un orario prestabilito, la corresponsione di un compenso determinato in relazione alla quantità di lavoro prestato, la presenza di vincoli, l'assenza di autonomia nella scelta delle modalita tecniche per lo svolgimento delle prestazioni, la mancata espressa volonta delle parti diretta ad escludere la subordinazione.



Sul concetto di **esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica**, l'orientamento giuriprudenziale prevalente e consolidato esclude che l'agevolazione spetti esclusivamente in funzione o connessione con gare sportive.

- Trib. Venezia, sez. Lav., Sentenza n. 536 del 18.08.2014
- Trib. Ancona, sez. Lav., Sentenza n. 216 del 10.04.2013
- Trib. Torino, sez. Lav., Sentenza n. 884 del 17.05.2010
- Trib. Venezia, sez. Lav., Sentenza n. 1060 del 25.11.2010

sentenze conformi a quanto disposto da:

- Art. 35, co. 5, D.L. 207/2008 convertito nella L. 14/2009
 - Risoluzione Agenzia Entrate 38/E del 17.05.2010
 - Circolare Enpals 18/2009
 - Circolare Ministero Lavoro 37/4036 del 21.02.2014



È possibile quindi considerare superata la posizione assunta da taluni giudici (come **Trib. Torino nr. 2832/2010**) che hanno disconosciuto la natura sportiva dilettantistica affermando che la realtà fattuale consisteva nello svolgimento di mere attività ginniche, in assenza di gare sportive e indipendentemente dall'avvenuta iscrizione al registro CONI.

Tanto è vero che la Corte di Appello di Bologna, attraverso la sentenza n. 250/2016, ha sostenuto che possono beneficiare di esenzione fiscale e contributiva anche i compensi erogati a fronte di attività di formazione, istruzione e assistenza alle attività sportive, senza che sussista il legame ad un evento sportivo verso cui finalizzare tali attività teorico-didattiche.



In riferimento alla **professionalità** individuata attraverso l'abitualità desunta dalla frequenza e dalle ore dei turni prestati, occorre considerare la particolare e specifica natura dell'attività sportiva dilettantistica, nell'accezione più ampia del termine, comprendendo quindi anche la preparazione e la formazione di natura teorico-didattica.

Tale attività è per sua natura prevalentemente continuativa e ripetitiva e quindi i parametri meramente quantitativi, utilizzati come indici di professionalità, non sono adeguati.

In altri termini non è possibile considerare professionale una attività lavorativa sulla base del tempo ad essa dedicato, sopratutto con riferimento alle attività sportive.



Questo orientamento non appare comunque prevalente, esprimendosi in tal senso:

- Trib. Venezia, sez. Lav., Sentenza n. 536 del 18.08.2014
- Trib. Venezia, sez. Lav., Sentenza n. 380 del 27.05.2014

mentre in **senso contrario**:

- Trib. Roma, sez. Lav., Sentenza n. 9284 del 11.07.2013
- Trib. Firenze, sez. Lav., Sentenza n. 671 del 06.06.2013
- Trib. Milano, sez. Lav., Sentenza n. 4111 del 16-19.09.2011 (vedi successiva riforma in appello)
 - Trib. Venezia, sez. Lav., Sentenza n. 870/2011

che hanno riconosciuto il carattere della stabilità delle prestazioni come indice di professionalità, ponendo ciò in primo piano anche rispetto alla eventuale prevalenza di altre attività lavorative e quindi prescindendo dall'effettiva "vocazione" del lavoratore.



Dello stesso parere il **Trib. Genova nr. 210/2012** che, nel riconoscere la natura professionale delle prestazioni offerte dagli sportivi dilettanti, ha sostenuto che **l'attività sportiva** dilettantistica deve essere resa in maniera sporadica, nel tempo libero e a scopo meramente amatoriale.

Ciò non si verifica quando invece i soggetti non svolgono altra attività lavorativa e quando viene riscontrata una loro presenza giornaliera o comunque abituale nella struttura sportiva.



Secondo la **Corte di Appello di Milano (sentenza n. 1172/2014)**, in riforma della sentenza Trib. Milano n. 4111/2011, il requisito della professionalità non è espressamente richiesto dalla normativa fiscale (**art. 67, co. 1, lett. m), TUIR**) con riferimento alle attività sportive, come invece è previsto per le manifestazioni di cori, bande musicali e filodrammatiche.

Sempre secondo la Corte le collaborazioni prestate in ambito sportivo dilettantistico possono godere del regime agevolato (tributario e previdenziale) indipendentemente dal carattere abituale e continuativo delle stesse, essendo rilevante esclusivamente il fatto che il committente sia un soggetto che persegue finalità sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

L'attività sportiva professionistica è puntualmente disciplinata dalla **L. 91/1981**, mentre l'attività sportiva dilettantistica è certificata dal riconoscimento sportivo concesso dal CONI.

Ne consegue che l'attività sportiva dilettantistica (riconosciuta dal CONI) si presume sempre di carattere non professionale (altrimenti sarebbe attività professionistica), indipendentemente dal carattere abituale, continuativo, stabile e sistematico



Il possesso di **specifiche competenze tecniche**, qualificate dal possesso di titoli o derivanti dall'esperienza maturata, **dovrebbe essere normale** nell'esercizio di prestazioni sportive, anche a livello dilettantistico, al fine di **tutelare** nella maniera migliore possibile chi frequenta le attività formative o preparatorie e chi partecipa agli eventi.



A tale proposito, la già citata sentenza n. 1172/2014 Corte di Appello Milano, ha sostenuto che le strutture organizzate per la promozione di attività sportive dilettantistiche non possono escludere di per sé l'ausilio della collaborazione di persone qualificate, al fine di svolgere in sicurezza le discipline sportive.

Tuttavia e in maniera ricorrente tali **competenze** vengono considerate un **sinonimo di professionalità** e assunte come motivazione alla base del disconoscimento delle agevolazioni previste, come nel giudizio di cui a:

- Trib. Roma, sez. Lav., Sentenza n. 9284 del 11.07.2013
- Trib. Firenze, sez. Lav., Sentenza n. 671 del 06.06.2013
- Trib. Venezia, sez. Lav., Sentenza n. 870 del 18.10 22.12.2011
 - Trib. Milano, sez. Lav., Sentenza n. 4111 del 16-19.09.2011
 - Trib. Torino nr. 2832/2010
 - Trib. Genova nr. 210/2012



L'irrilevanza dei parametri o degli indici utilizzati per misurare la marginalità dei compensi viene riconosciuta dal Trib. Venezia, sez. Lav., Sentenza n. 536 del 18.08.2014 e dal Trib. Venezia, sez. Lav., Sentenza n. 380 del 27.05.2014 che, in particolare, considera erronea l'applicazione della soglia di esenzione Irpef pari a euro 7.500 come limite al di sopra del quale i compensi si intendono percepiti nell'esercizio di attività professionale.

Del tutto opposte sono invece **Trib. Roma, sez. Lav., Sentenza n. 9284 del 11.07.2013**, e **Trib. Firenze, sez. Lav., Sentenza n. 671 del 06.06.2013** che si uniformano ai criteri utilizzati dall'**Enpals** (soglia pari a euro 4.500) per individuare un sintomo della presenza di professionalità, oppure **Trib. Genova nr. 1878/2011** che adotta invece come indicatore il superamento della soglia pari a euro 7.500.



Volendo concludere con le contestazioni circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, si segnala Trib. Ancona, sez. Lav., Sentenza n. 216 del 10.04.2013, che ha il merito di fissare l'importante principio secondo cui l'onere della prova, in merito alla natura subordinata dei rapporti di collaborazione oggetto di contestazione, grava sull'organo di controllo (nel caso di specie la Direzione Provinciale del Lavoro).



L'onere della **prova** deve essere assolto in maniera **adeguata**, fornendo elementi gravi, precisi e concordanti innanzitutto in merito all'esistenza del vincolo di subordinazione, nel senso di **assoggettamento al potere gerarchico, direttivo, disciplinare, di controllo e di vigilanza esercitato dal datore di lavoro.**

Secondo il giudice del lavoro la **prova** fornita **non è adeguata** nel momento in cui la contestazione si fonda solo su indicatori come la **continuità delle prestazioni lavorative,** l'inserimento nella struttura organizzata dal datore di lavoro, l'orario di lavoro **prestabilito, la retribuzione predeterminata e a cadenza fissa**, che invece dovrebbero essere adottati per rafforzare (e non per sostituire) la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione.



Sempre in materia di rapporti di lavoro subordinati, il **Trib. Milano nr. 3672/2010** riconosce la **natura non subordinata** delle prestazioni degli istruttori sportivi se queste vengono **svolte in modo del tutto autonomo, in base alla disponibilità offerte dagli stessi, senza ricevere da parte del committente specifiche e vincolanti direttive e l'imposizione di un orario di lavoro prestabilito, con assenza di relativi controlli sulle presenze e sanzioni disciplinari in caso di assenza**.

Le indicazioni operative dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle Federazioni Sportive Nazionali



Il **01.12.2016** l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** ha emesso la **lettera circolare prot. n. 1/2016**, attraverso cui ha preso atto del numero considerevole di contenziosi in materia di lavoro sportivo dilettantistico, oltre che delle contraddittorie pronunce in sede amministrativa e giurisprudenziale relative alle contestazioni emesse in sede di verifica.



Secondo l'Ispettorato:

- le collaborazioni devono essere svolte unicamente a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche e che sono a tal fine riconosciuti dal CONI e iscritti nell'apposito registro
- rientrano nella norma di favore le somme erogate ai soggetti che offrono prestazioni per la partecipazione a gare o manifestazioni sportive e a tutti coloro che consentono lo svolgimento delle attività di formazione teorico-didattica, preparazione e assistenza alle attività dilettantistiche, nel senso più ampio del termine
- le qualifiche, eventualmente acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione, non
 possono rappresentare un requisito, da solo, sufficiente a ricondurre i redditi percepiti
 tra quelli di lavoro autonomo, rilevando a tal fine unicamente la volontà delle parti e il relativo
 comportamento effettivo



Alla pubblicazione della Circolare in questione sono seguite le delibere emesse da alcune Federazioni Sportive Nazionali.

Federazione Italiana Scherma (Delibera del 23.01.2017)

In ottemperanza a quanto contenuto nella Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1/2016, sono state individuate le mansioni rientranti, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche della scherma, sia olimpica che paralimpica che storica, per le quali siano erogati indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi che possano essere inquadrati, qualora ne ricorrano i relativi presupposti, fra quelli che rientrano nella disciplina dell'art. 67 co. 1 lett. m), TUIR, e come tali non soggetti a contribuzione previdenziale.



Federazione Ciclistica Italiana (Delibera n. 171 del 21.06.2017)

Nella delibera vengono elencate, in modo indicativo e non esaustivo, le attività, le qualifiche e le mansioni tecnico-sportive, formative ed organizzative strumentali all'attività sportiva dilettantistica del ciclismo, ivi incluse le attività a supporto di gare, eventi, le attività addestrative e le attività amministrativo-gestionali.



Federazione Italiana Rugby (Circolare del 22.08.2017)

La Federazione, tramite la Delibera n. 29 del 24.03.2017, ha definito le qualifiche dei soggetti ammessi a godere della normativa speciale prevista per favorire lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica, in deroga alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro, sia con riferimento ai collaboratori "sportivi" che a quelli di natura "amministrativo-gestionale".



Federazione Ginnastica d'Italia (Delibera n. 173 del 27.10.2017)

Tramite la deliberazione in questione, sono state identificate le prestazioni di lavoro ritenute funzionali al perseguimento dei fini istituzionali della Federazione stessa e delle sue associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate, definendo le qualifiche dei soggetti ammessi a godere della normativa speciale prevista dal Legislatore per favorire lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica, in deroga alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.

La giurisprudenza successiva alla Circolare n.1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro



Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 3308/16.

La disposizione normativa contenuta nell'art. 67, co. 1, lett. m), TUIR deve essere limitata alle prestazioni aventi natura occasionale e saltuaria, per quanto attiene gli "sportivi".

A fondamento di tale assunto, il giudice ha sostenuto che la norma di favore non può essere applicata laddove siano ravvisabili elementi oggettivi che caratterizzano l'attività lavorativa in senso professionale, quali l'abitualità, la stabilità e la sistematicità, piuttosto che la prevalenza dell'attività sportiva rispetto ad altre occupazioni e fonti reddituali.

In altri termini, il requisito della professionalità non deve essere valutato nel contesto dilettantistico in cui operano il soggetto erogante e il lavoratore, quanto in riferimento all'attività svolta.

In tal senso non sono sufficienti, ai fini del corretto inquadramento della prestazione lavorativa, il riconoscimento sportivo posseduto dal soggetto erogante e la natura delle prestazioni svolte quali rientranti nella definizione di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.



Corte d'Appello di Firenze, Sezione Lavoro, sentenza n. 197/2017

Secondo i giudici di appello, dalla lettura dell'art. 67, co. 1, lett. m), TUIR si evince che il requisito della non professionalità sia espressamente richiesto dalla legge esclusivamente per i protagonisti delle manifestazioni di cori, bande musicali e filodrammatiche.

La ragione di tale diversa previsione normativa sta nel fatto che, a differenza delle attività artistiche e musicali, le attività sportive dilettantistiche sono tali in virtù del riconoscimento pubblico da parte del CONI, il quale comporta una presunzione di non professionalità delle prestazioni svolte in ambito sportivo dilettantistico.

Ciò perchè il legislatore ha inteso riconoscere un trattamento privilegiato a favore di taluni soggetti che operano in contesti meritori di maggiore tutela, come quello sportivo.

Infine, secondo i giudici, a prescindere da quanto prima descritto, non è possibile ritenere che una attività di promozione, formazione e pratica in ambito sportivo possa essere effettuata da soggetti che operano in modo non professionale, ovvero in assenza di specifiche competenze e qualifiche, o che agiscono senza preparazione (ottenuta grazie alla pratica continuativa, abituale, sistematica...).

Le Delibere CONI



Il Consiglio Nazionale del CONI, attraverso le **Delibere nn. 1566 del 20.12.2016, 1568 del 14.02.2017, 1569 del 10.05.2017 e 1575 del 18.07.2017** ha individuato le **discipline sportive** la cui promozione rappresenta la **condizione necessaria**, a partire dal **2018**, per ottenere il **riconoscimento sportivo**, mediante l'iscrizione all'apposito registro delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, e quindi per godere, tra l'altro, delle **agevolazioni previste a favore del lavoro nello sport dilettantistico**.

Dal **2018**, l'iscrizione al registro in questione ai fini del riconoscimento sportivo, sarà conseguita **esclusivamente** mediante la pratica delle discipline di cui all'**elenco** reso pubblico nella versione definitiva e in allegato alla **delibera n. 1569 del 10.05.2017**.



Possiamo pertanto sostenere che **per le attività escluse** (ovvero non comprese nell'elenco delle discipline riconosciute) i collaboratori sportivi e amministrativo-gestionali **non potranno usufruire delle disposizioni di favore**.

Se l'attività sportiva è invece compresa nell'elenco, il collaboratore sportivo o amministrativogestionale potrà godere delle disposizioni agevolative, nel rispetto degli altri requisiti previsti.

In tale ultima ipotesi, è opportuno che il collaboratore sia in possesso di "tesseramento" presso uno degli organismi di affiliazione sportiva (FSN, DAS o EPS), in modo da poter legare in maniera coerente le sue qualifiche con l'attività sportiva riconosciuta.



asd/ssd·che·promuove·una·sola·disciplina sportiva·riconosciuta·(ovvero·compresa nell'elenco·di·cui·alla·delibera·CONI·n.·1569 del·17.05.2017)¶	si¶
asd/ssd·che·promuove·una·sola·disciplina sportiva·non·riconosciuta·(owero·non compresa·nell'elenco·di·cui·alla·delibera CONI·n.·1569·del·17.05.2017)¶	no¶
asd/ssd·che·promuove·più·discipline·sportive, delle·quali·solo·alcune·riconosciute·(ovvero comprese·nell'elenco·di·cui·alla·delibera·CONI·n. 1569·del·17.05.2017)¶	si ma solo per le discipline riconosciute

"Jobs Act" e lavoro accessorio



Qualora le prestazioni lavorative degli sportivi o dei collaboratori in ambito amministrativo-gestionale non potessero trovare collocazione tra i redditi diversi, coma sopra descritto, sarebbe necessario percorrere la strada del "lavoro subordinato", del "lavoro autonomo" (anche "occasionale") o del "nuovo lavoro accessorio".

Si supponga che la modalità di svolgimento del lavoro sia tale da poter escludere l'ipotesi del lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato) e quella dell'attività autonoma (professionale o di impresa).



In assenza di continuità e abitualità nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, oltre che di coordinamento e subordinazione gerarchica nei confronti del datore di lavoro/committente, si potrebbe rientrare nella fattispecie del "lavoro occasionale", disciplinato dall'art. 2222 c.c. e, in materia tributaria, dall'art. 67, co. 1, lett. l), T.U.I.R. (applicazione della ritenuta Irpef a titolo di acconto pari al 20% del compenso concordato, obbligo di dichiarazione dei redditi, tranne nei casi di esclusione previsti, obbligo di contribuzione presso la Gestione separata INPS o presso la Gestione INPS-ex ENPALS).



Se invece sono presenti sia la continuità della prestazione che il coordinamento con il committente (pur in presenza di autonomia organizzativa da parte del lavoratore), si dovrebbe adottare la forma delle "co.co.co." ex art. 409 c.p.c. (quelle ante "Riforma Biagi" del 2003), come novellato dall'art. 15, co. 1, lett. a), L. 81/2017 ("Jobs Act del lavoro autonomo").



Infine ci sarebbe la via del nuovo "lavoro accessorio" (L. 96/2017) in sostituzione della abrogata normativa sui "voucher" (normativa prima modificata dal D.Lgs 81/2015 - "Jobs Act" - e poi abolita a far data dal 17.03.2017, salvo il periodo di proroga transitoria fino al 31.12.2017, in seguito alla pubblicazione della L. 81/2017).

Legge di Bilancio 2018



Lo scorso 19.12.2017 la Camera ha concluso l'iter di approvazione degli emendamenti relativi allo sport di cui alla Legge di Bilancio 2018, poi definitivamente approvata in Senato il 23.12.2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.2017 - Suppl. Ordinario n. 62 (**L. 27 Dicembre 2017 n. 205**, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Tra le tematiche affrontate da tali emendamenti vi è quella dell'inquadramento dei collaboratori sportivi nei sodalizi dilettantistici non lucrativi, ovvero le associazioni e le società sportive dilettantistiche (oltre che nella neonata "società sportiva dilettantistica lucrativa", una delle novità introdotte nell'ordinamento vigente dalla Legge di Bilancio 2018).



La prima novità rilevante in materia, contenuta nella Legge di Bilancio 2018, consiste nell'**attribuzione, conferita in via esclusiva, al CONI** di definire quali sono le prestazioni finalizzate allo svolgimento delle discipline sportive dilettantistiche 'riconosciute'.

E' previsto poi che **a fronte di ciascuna prestazione lavorativa**, come individuata dal CONI ed effettuata nei confronti di sodalizi sportivi dilettantistici non lucrativi e lucrativi, sia necessario sottoscrivere idoneo **contratto di collaborazione coordinata e continuativa**.

Comma 358

Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.



Per tali co.co.co., ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act), non sarà applicabile la presunzione di riclassificazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato se le collaborazioni "si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, rese a fini istituzionali (e non) in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289."



Il trattamento tributario è quello di cui all'art. 67, co. 1, lett. m) del T.U.I.R., all'art. 69, co. 2, T.U.I.R. e all'art. 25, co. 1, L. 133/1999, con innalzamento della soglia di non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito (euro 10.000) e con annessi tutti gli altri benefici previsti in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa.

Comma 359

I **compensi** derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono **redditi diversi** ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Per importi superiori a euro 10.000 annui si applicherà invece la tassazione sostitutiva pari alla prima aliquota Irpef (oltre alle addizionali comunali e regionali), a titolo di imposta per importi complessivamente inferiori a **euro 30.658,28** e a titolo di acconto per importi superiori.

Comma 367

Al comma 2 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

...

b) le parole: « 7.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro »



Comma 358

Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

<u>Vantaggi</u>

- le collaborazioni godono di una importante, anche se relativa (nel senso di superabile con prova contraria, in caso di verifica), presunzione: non possono essere automaticamente riqualificate in rapporti di lavoro subordinato
- le collaborazioni trovano una collocazione ufficiale tra le prestazioni di lavoro
- la comunicazione preventiva ai centri per l'impiego, in qualità di co.co.co., assicura dal potenziale rischio di sanzioni per lavoro irregolare in caso di verifica



Comma 358

Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Problematiche

- quali prestazioni saranno oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa?
- a partire da quando si applicherà la norma?
- quali adempimenti saranno conseguenti?



Problematiche

• quali prestazioni saranno oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa?

In attesa di una delibera del CONI è possibile **ipotizzare** che tra le **prestazioni** saranno **comprese** quelle fornite da:

Istruttori sportivi

Allenatori

Preparatori atletici/massaggiatori/fisioterapisti

Dirigenti tecnici/sportivi

Collaboratori amministrativi



Problematiche

quali prestazioni saranno oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa?

In attesa di una delibera del CONI è possibile **ipotizzare** che tra le **prestazioni non saranno comprese** quelle fornite da:

Atleti

Vincitori di gare a premi



Problematiche

quali prestazioni saranno oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa?

Maggiori dubbi in merito alle seguenti ulteriori categorie di lavoratori:

Dirigenti accompagnatori

Addetti al campo



Problematiche

a partire da quando si applicherà la norma?

Contratti in essere

Per le collaborazioni in essere al 31.12.2017 la norma non è applicabile di fatto in quanto se le comunicazioni ai centri per l'impiego sono obbligatorie per tutte le forme di collaborazioni è impossibile inviare UNILAV preventivi!

In assenza di una delibera CONI non è possibile, pur volendo, interrompere i contratti in essere per stipularne nuovi, in quanto non si conosce quali prestazioni saranno oggetto di co.co.co.



Problematiche

a partire da quando si applicherà la norma?

Contratti stipulati a partire dal 01.01.2018 (data di entrata in vigore della norma)

Per le collaborazioni stipulate dopo il 31.12.2017 la norma è applicabile di fatto, essendo possibile inviare UNILAV preventivi.

In assenza di una delibera CONI non è possibile sapere con certezza se le attività rientrano tra quelle oggetto di co.co.co. sportive.



Problematiche

quali adempimenti saranno conseguenti?

UNILAV

LUL

Cedolino Paga

come per le attuali collaborazioni amministrativo-gestionali, oltre agli adempimenti relativi a **CU e modello 770** già in vigore.



Problematiche

Pagamenti tracciabili dal <u>01.07.2018</u>

ai sensi dei commi 910, 911 e 912 della Legge di Bilancio 2018?



comma 910 della Legge di Bilancio 2018

A far data dal 1º luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche' ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e' il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purche' di eta' non inferiore a sedici anni.



comma 911 della Legge di Bilancio 2018

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

comma 912 della Legge di Bilancio 2018

Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalita' di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonche' **ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa** e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.



comma 912 della Legge di Bilancio 2018

...ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa...

Se la norma viene interpretata dal punto di vista strettamente giuridico, le co.co.co. sportive (che saranno individuate dal CONI) sono assoggettabili a tali norme!